

(N. 657)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOGGIO, BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE,
MANCINO e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

Provvedimenti a favore dei circhi equestri

ONOREVOLI SENATORI. — Generale è la rinascita di interesse per il circo equestre, spettacolo popolare ed espressione di storia del costume, che troviamo in posizione centrale nei gusti e nelle abitudini di vita, e oggi altrettanto che nel passato, nonostante la pressione di altri generi di divertimento più moderni forse, ma non altrettanto suggestivi.

Tra le varie attività dello spettacolo il circo rappresenta il connubio dell'attitudine fisica con l'arte istintiva della rappresentazione comica e, per la sua tradizione secolare, rimane un punto di riferimento al tempo stesso costante e in continua evoluzione. Il suo significato sociale resta intatto, e la saldatura con i più profondi valori etnico-popolari lo rende particolarmente idoneo ad aderire ai sentimenti più genuini della collettività.

Oltre che creatività ed espressione artistica il circo moderno è anche impegno di rilevante contenuto imprenditoriale ed organizzativo. L'Italia è uno dei Paesi più avanzati sul piano del numero di complessi in

attività, della loro qualità tecnica, artistica e spettacolare, e testimonianze dirette derivano dai successi delle *tournées* internazionali dei complessi italiani.

Attualmente sono in attività in Italia 116 circhi, che in base alla capienza e classificazione amministrativa si dividono in 7 circhi di prima categoria, 14 di seconda e 95 di terza categoria. I lavoratori impiegati nel settore sono valutati intorno alle 5.000 unità.

Si tratta quindi di un patrimonio notevole oltre che per esperienza, professionalità e tradizione culturale anche per impegno finanziario e imprenditoriale.

Il tipo di attività itinerante, e quindi esposta a logorii tecnici superiori a quelli delle strutture fisse, implica un cospicuo investimento in beni ed attrezzature soggetti tra l'altro a rapidi deperimenti e a costose manutenzioni.

L'aumento dei costi di impianto di manutenzione e di gestione dei complessi è andato negli ultimi anni assumendo un ritmo vertiginoso, e tale da incidere sulle econo-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mie di un settore che da sempre ha trovato nell'autofinanziamento l'unica risposta economica.

Il circo è infatti tra i pochi settori dell'economia in generale, dello spettacolo in particolare, che non beneficia pressochè di alcun sostegno o contributo pubblico.

La legge organica che ne regola l'attività (legge 18 marzo 1968, n. 337), detta un complesso di disposizioni amministrative, che nei dodici anni circa di applicazione indubbio positivo effetto hanno avuto per l'assetto istituzionale e normativo del settore, così come per quello dello spettacolo viaggiante che della medesima legge è parimenti destinatario.

La legge n. 337, che tra l'altro comincia a denunciare elementi di vetustà e che quindi necessiterebbe di nuovi aggiornamenti, resta pur sempre una legge che disciplina rapporti giuridici e detta la generale normazione amministrativa senza intervenire con specifici sostegni e provvidenze economiche. Infatti l'unico intervento economico previsto nella stessa legge è rappresentato da un fondo di esiguo importo (300 milioni), sulla cui devoluzione concorrono anche le attività dello spettacolo viaggiante (oltre 6.000 imprese).

L'esiguità del fondo, la concorrenza con un altro settore di notevoli dimensioni, la formalizzazione specifica degli apporti, la funzione di interventi di specie, che in relazione agli eventi calamitosi ne costituiscono il presupposto oggettivo, riducono l'erogazione più ad intervento simbolico che sia pure parzialmente risarcitorio.

Nel 1977, nel quadro dei provvedimenti straordinari a favore delle attività teatrali di prosa, fu devoluta all'attività circense una somma pari a 200 milioni per l'attività svolta nel 1977, grazie ad un emendamento votato nel corso della discussione dello specifico disegno di legge con il consenso e il concorso unanime di tutti i gruppi parlamentari (legge 13 aprile 1977, n. 141).

Tale intervento, anche per la collocazione normativa, pur rappresentando un riconoscimento della « dignità » spettacolare della attività circense, è rimasto del tutto occasionale ed episodico.

Le ragioni in precedenza esposte, la crisi economica che attanaglia il settore, fanno sentire invece sempre più viva la necessità di un sostegno costante e di affidamento anche proiettato nel futuro.

Per le ragioni suesposte appare quindi imprescindibile un impegno adeguato e diretto dello Stato nei confronti di un settore dello spettacolo a cui non può essere negata una funzione di rilevante interesse sociale. Il presente disegno di legge, quindi, prevede all'articolo 1, primo comma, l'istituzione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di un fondo speciale di 1.000 milioni per la concessione di contributi a favore dell'attività dei circhi equestri. Il secondo comma detta inoltre i criteri di massima a cui la azione amministrativa dovrà attenersi nella devoluzione dei contributi, individuandoli nel numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, nella loro qualità, nel personale artistico e tecnico impiegato, nel numero degli spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni, nelle città visitate, nelle eventuali *tournées* all'estero.

Una quota non superiore al 10 per cento del fondo potrà altresì essere destinata ad iniziative di interesse generale per la categoria, come per esempio borse di studio da assegnare a giovani promettenti che compiano un periodo di apprendistato presso circhi particolarmente qualificati, nonché al concorso per la strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività.

Questi due problemi costituiscono infatti, parimenti a quello del sostegno finanziario, un obiettivo necessario da perseguire, sia per la formazione professionale delle nuove leve, sia per una migliore strutturazione dell'insufficiente esistente parco delle aree attualmente a disposizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1980, un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, i quali circhi equestri debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualità artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni, del numero di città visitate, di eventuali *tournées* all'estero.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo di cui al primo comma può essere destinata ad iniziative tese a finalità educative e agli impegni connessi alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività.

Art. 2.

All'onere di lire 1000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.